

Legge 04-01-1968, n. 15 Norme sulla documentazione amministrativa

[Indice](#), [Preambolo](#), [Art.1](#), [Art.2](#), [Art.3](#), [Art.4](#), [Art.5](#), [Art.6](#), [Art.7](#), [Art.8](#), [Art.9](#), [Art.10](#), [Art.11](#), [Art.12](#), [Art.13](#), [Art.14](#), [Art.15](#), [Art.16](#), [Art.17](#), [Art.18](#), [Art.19](#), [Art.20](#), [Art.21](#), [Art.22](#), [Art.23](#), [Art.24](#), [Art.25](#), [Art.26](#), [Art.27](#), [Art.28](#), [Allegato](#),

Indice

Preambolo

- Art. 1 - Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti
- Art. 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
- Art. 3 - Dichiarazioni temporaneamente sostitutive
- Art. 4 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- Art. 5 - Documentazione mediante semplice esibizione
- Art. 6 - Trascrizione dei dati dai documenti esibiti
- Art. 7 - Copie autentiche
- Art. 8 - Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci
- Art. 9 - Documenti spontaneamente esibiti
- Art. 10 - Accertamenti d'ufficio
- Art. 11 - Certificazioni contestuali
- Art. 12 - Redazione di atti pubblici
- Art. 13 - Stesura degli atti pubblici
- Art. 14 - Autenticazione di copie
- Art. 15 - Legalizzazione di firme
- Art. 16 - Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
- Art. 17 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
- Art. 18 - Atti non soggetti a legalizzazione
- Art. 19 - Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
- Art. 20 - Autenticazione delle sottoscrizioni
- Art. 20 bis
- Art. 21 - Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme
- Art. 22 - Modalità fiscali per la legalizzazione di firme
- Art. 23 - Esenzioni fiscali
- Art. 24 - Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
- Art. 25 - Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti
- Art. 26 - Sanzioni penali
- Art. 27 - Rinvio
- Art. 28 - Norme abrogate

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Articolo 1

Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti

1. La produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro

formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge.

Articolo 2

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

2. [1]

Note:

1 Comma abrogato dall'art. 3, comma 10, L. 15 maggio 1997, n. 127.

Articolo 3

Dichiarazioni temporaneamente sostitutive [1]

Note:

1 Articolo modificato dall'art. 3, comma 2, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 7, L. 16 giugno 1998, n. 191 e, successivamente, abrogato dall'art. 13, comma 2, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Articolo 4

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

2. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa [1]

Note:

1 Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, L. 15 maggio 1997, n. 127.

Articolo 5

Documentazione mediante semplice esibizione

1. Salvo quanto disposto negli artt. 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione e contenente l'attestazione dei dati richiesti.

Articolo 6

Trascrizione dei dati dai documenti esibiti

1. Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario [1].

2. Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'Ufficio competente a cura dell'interessato.

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 2, legge 11 maggio 1971, n. 390.

Articolo 7

Copie autentiche

1. Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Articolo 8

Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci

1. Se l'interessato è soggetto alla patria potestà [1], a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà [1], dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

Note:

1 Espressione sostituita con potestà dei genitori dall'art. 146, legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9

Documenti spontaneamente esibiti

1. Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dalla amministrazione.

Articolo 10

Accertamenti d'ufficio

1. La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.
2. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

Articolo 11

Certificazioni contestuali

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.

Articolo 12

Redazione di atti pubblici

1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto.
2. Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici può utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalità la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto è rilasciato in conformità agli atti medesimi [1].
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.

Note:

1 Comma aggiunto dall'art. 3, legge 11 maggio 1971, n. 390.

Articolo 13

Stesura degli atti pubblici

1. Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate.
2. Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.

Articolo 14

Autenticazione di copie

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio, Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
3. Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate.

Articolo 15

Legalizzazione di firme

1. La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa.
2. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 16

Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

Articolo 17

Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso [1].

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva il secondo comma dell'articolo 18.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture [1].

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 4, legge 11 maggio 1971, n. 390.

Articolo 18

Atti non soggetti a legalizzazione

1. Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati.

2. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 19

Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Articolo 20

Autenticazione delle sottoscrizioni

1. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

3. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

4. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.

Articolo 21

Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme [1]

1. Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è soggetta alla imposta di bollo di lire 15.000, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

2. La legalizzazione di firma prevista dall'articolo 16 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200.

3. Parimenti è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 15.000 per le legalizzazioni di firma previste dall'articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato.

4. L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

5. Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, la imposta di bollo sarà corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvederà, nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 6, legge 11 maggio 1971, n. 390.

Articolo 22

Modalità fiscali per la legalizzazione di firme [1]

1. Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell'ufficio.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 7, legge 11 maggio 1971, n. 390.

Articolo 23

Esenzioni fiscali

1. L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare [1].
2. Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 8, legge 11 maggio 1971, n. 390.

Articolo 24

Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. La pubblica amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 25

Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti

1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo.
2. Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro, previo parere della commissione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonché i procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della autenticazione.
3. Per le pubbliche amministrazioni le modalità della riproduzione sono di volta in volta stabilite con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere della commissione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Articolo 26

Sanzioni penali

1. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
3. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
4. [1]
5. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.

Note:

- 1 Comma abrogato dall'art. 13, comma 4, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Articolo 27

Rinvio [1]

Note:

- 1 Articolo modificato dall'art. 9, legge 11 maggio 1971, n. 390 e, successivamente, abrogato dall'art. 13, comma 1, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Articolo 28

Norme abrogate

1. Sono abrogate la Legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la Legge 14 aprile 1957, n. 251, il Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la L. 18 marzo 1958, n. 228, la

L. 15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

2. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti negli articoli 12 e 14.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Giù le carte!

COME ELIMINARE I CERTIFICATI INUTILI
GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica

Certificati addio: dal 7 marzo le amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione. Questa è una delle novità più importanti del testo unico sulla documentazione amministrativa. Si completa così il cammino avviato nel 1997 dalle leggi Bassanini per semplificare la vita ai cittadini e non costringerli più a fare i fattorini tra un'amministrazione e l'altra per dimostrare di essere nati, residenti o addirittura di essere in vita. Sono diventate più semplici tutte le pratiche più comuni della vita quotidiana ed è già stato eliminato il 55% dei certificati: dai 71 milioni del 1996 ai circa 31 milioni del 2000. Solo nell'ultimo anno gli italiani hanno risparmiato circa 2.185 miliardi per certificati e autentiche. Questi risultati positivi hanno consentito di introdurre le nuove semplificazioni, che permetteranno di raggiungere l'obiettivo della completa eliminazione dei certificati attraverso lo scambio diretto di informazioni tra amministrazioni pubbliche.

Tutti i certificati
che le amministrazioni
e i servizi pubblici
non possono
più chiedere

Le amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini, dopo le leggi Bassanini, i certificati relativi a:

- ¥ luogo e data di nascita;
- ¥ residenza;
- ¥ cittadinanza;
- ¥ godimento dei diritti civili e politici;
- ¥ stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- ¥ stato di famiglia;
- ¥ esistenza in vita;

¥ nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc.;

¥ tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);

¥ iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla Camera di Commercio);

¥ appartenenza a ordini professionali;

¥ titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;

¥ situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi;

¥ possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria;

¥ stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;

¥ qualità di studente;

¥ qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

¥ iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

¥ tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

¥ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

¥ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

¥ non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;

¥ vivere a carico.

Fate attenzione

¥ I certificati medici non possono essere sostituiti dall'autocertificazione.

¥ E' sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati, sono le amministrazioni che non possono pretenderli.

Chi deve accettare l'autocertificazione

¥ Le amministrazioni pubbliche.

¥ I servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc.

Per esempio le aziende municipalizzate, l'Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade ecc. sono tenute ad accettare l'autocertificazione dai loro utenti.

I Tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.

L'autocertificazione e i privati

Si può presentare l'autocertificazione anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) se questi decidono di accettarla.

Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.

La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Al posto dei certificati, amministrazioni e servizi pubblici devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari per trovarli (ad esempio per il diploma di scuola secondaria il cittadino deve indicare l'istituto e l'anno in cui si è diplomato).

Come si fa l'autocertificazione
Per sostituire i certificati basta
una semplice dichiarazione
sostitutiva di certificazione firmata
dall'interessato, senza autentica
della firma e senza bollo. Per agevolare
i cittadini le amministrazioni devono
mettere a disposizione i moduli
delle dichiarazioni (si possono trovare
anche sul sito www.funzionepubblica.it).

I documenti d'identità al posto dei certificati
L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento
(ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida,
libretto di pensione ecc.), a seconda dei dati che contiene,
sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Chi può fare le dichiarazioni sostitutive
Possono fare l'autocertificazione:
¥ i cittadini italiani;
¥ i cittadini dell'Unione Europea;
¥ i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare
permesso di soggiorno, limitatamente ai dati
attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti
a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dei certificati
che le amministrazioni non possono più chiedere.
Per esempio, si può dichiarare di essere erede, proprietario
o affittuario di un appartamento o il proprio stato di servizio ecc.
Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
alle amministrazioni e ai servizi pubblici è sufficiente firmarle
davanti al dipendente addetto a riceverle
oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia
di un documento di identità.
L'autentica della firma rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà da presentare a privati, come banche o assicurazioni,
e per le domande di riscossione di benefici economici
(pensioni o contributi) da parte di altre persone.
Niente più autentiche di firma su domande
e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
rivolte alle pubbliche amministrazioni

Le responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le amministrazioni gli
danno
fiducia e al tempo stesso effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle
autocertificazioni.
In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria,
può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con
l'autocertificazione.

Domande e autocertificazioni per fax e per e-mail
Tutte le domande e le dichiarazioni sostitutive da presentare
alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere
inviolate anche per fax allegando la fotocopia di un documento di identità.
Inoltre potranno essere inviate per e-mail

con la firma digitale o con la carta di identità elettronica.

Autentica di copia

Si può dichiarare che è conforme all'originale:

¥ la copia di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;

¥ la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;

¥ la copia di documenti fiscali

che debbono essere conservati dai privati.

Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l'amministrazione

a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente

una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata

o inviata con la fotocopia del documento d'identità.

Legalizzazione di fotografie

Le amministrazioni competenti al rilascio dei documenti personali devono legalizzare direttamente le fotografie.

L'interessato può anche rivolgersi presso qualsiasi Comune.

Impedimento per ragioni di salute

Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione

a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute,

un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli o,

in mancanza, un altro parente fino al terzo grado)

può fare una dichiarazione nel suo interesse.

In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza

di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico

ufficiale che accerta l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

Fai valere i tuoi diritti

Puoi trovare informazioni

sulla semplificazione,

sull'autocertificazione,

sui nuovi diritti dei cittadini

e sulla riforma dell'amministrazione

nei siti internet:

www.governo.it

www.funzionepubblica.it